



**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' APS
SEDE DI ORTE STATUTO**

Approvato dalla Assemblea Straordinaria del

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, come Associazione di Promozione Sociale — Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di ORTE, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE — Università delle Tre Età - APS.
2. L'Associazione locale, assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' — ORTE", con sede legale in ORTE (VT), Largo Padre Geremia Subiaco, 1.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale di Orte, avendo ottenuto in data 05/11/2009 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso, mantenendo la piena autonomia culturale, amministrativa, organizzativa, gestionale, fiscale, e economica e finanziaria, può inoltre avere personalità giuridica ai sensi della normativa vigente sul Terzo Settore.

Art. 3 - Finalità e Attività

L'Associazione è apartitica e anticonfessionale non ha scopo di lucro e si propone di perseguire le seguenti finalità.

1. Le finalità della Sede locale sono quelle di:

- informare;
- educare;
- formare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";

- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
2. L'Associazione per il perseguimento delle finalità culturali, solidaristiche, civiche e di utilità sociale che la connotano può realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui ai punti f), i) e l) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017:
 1. interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio
 2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, musicali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a Terzi di donazioni, lasciai e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto di principi di verità, trasparenza e di correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Adesioni

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

1. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di sesso, etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione, secondo criteri non discriminanti, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, o il rigetto.
5. L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.
6. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata, e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione. Contro di essa l'interessato può entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.
8. Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.





Art. 5 - Associati - Diritti e Doveri — Perdita qualifica di Associato

Sono Associati le persone fisiche che condividono le finalità del presente Statuto e fanno espressamente domanda di iscrizione.

Sono Associati:

- a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alta Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
- b) gli Associati ordinari ovvero tutti coloro che, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività;
- c) gli Associati onorari, scelti fra persone che, per professionalità e particolari competenze possono concorrere al prestigio ed alla crescita ed all'efficienza della Sede locale.

Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno i seguenti diritti:
 - a) all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - b) all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - c) di essere informati sulle attività dell'Associazione, di partecipare attivamente alle stesse;
 - d) diritto di voto in proprio o per delega;
 - e) di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente;
 - f) di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visioni dei bilanci;
 - g) di frequentare i locali dell'Associazione;
 - h) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Gli Associati hanno i seguenti doveri:

- a) di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi dell'associazione;
- c) di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabilita dall'Assemblea generale degli Associati;
- d) di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelando il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli Organi sociali.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

3. Perdita di Qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso vo/ontorio, decadenza per indegnità o per danni morali e/o materiali. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) e deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

Gli Organi della Sede Locale sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione).

Art. 7 - L'Assemblea degli Associati composizione e competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa
2. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.
4. Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione scritta, tramite lettera a e-mail, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/2017. Delibera a maggioranza relativa dei votanti
7. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) deliberare sulle eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) eleggere e revocare le cariche sociali;
 - c) elegge e revoca i componenti dell'eventuale Organo di controllo;
 - d) approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore;
 - f) approvare la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - g) deliberare sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per il raggiungimento del quorum è ammessa la votazione a distanza.
9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) deliberare sulle modifiche Statutarie;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art.
- 21 del presente Statuto.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Art. 8 — Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha poteri di firma per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti e depositi bancari e postali.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, di decesso o di revoca, subentra in carica *con* gli stessi poteri il Vice Presidente, il quale deve provvedere a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 9 — Consiglio Direttivo — Organo di amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il/i Vice Presidente/i;
- c) Il Tesoriere;
- d) Il Segretario;
- e) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
- f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2. Il Consiglio Direttivo, l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati. Ad esso compete tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- c) curare la formazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;

- e) formulare il programma delle attività didattiche, culturali e sociali;
 - f) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - g) curare la gestione dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - h) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
 - i) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - j) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
 - k) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.
4. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni rassegnata mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.
 - c) perdita di qualifica di associato al seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art.5 del presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo, individuano un socio che abbia le competenze e la disponibilità a coprire il ruolo resosi vacante, lo inserisce nell'organico del Direttivo come facente funzioni e lo propone all'Assemblea generale per la ratifica, nella prima riunione utile.

Art. 10 - Cariche dell'Associazione

Sono cariche dell'Associazione:

- a) Il Vice Presidente;
- b) Il Tesoriere;
- c) Il Segretario;
- d) Il Direttore dei Corsi

Art. 11 — Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella rappresentanza dell'Associazione sul territorio nazionale e per esigenze istituzionali.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, ad esso compete:

- a) tenere tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede;
- b) provvede alla predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale e di previsione in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- c) redige la relazione che accompagna il rendiconto economico-finanziario illustrandola ai competenti Organi collegiali;

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti necessari di ordinaria amministrazione.

Art. 13 — Il Segretario

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, ad esso compete:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- b) cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 9 del presente Statuto.
- c) svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria

Art. 14 — Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede alto svolgimento dei Corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi anche della collaborazione volontaria dei Docenti.
2. I Docenti, se non Associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 15 - Rendiconto economico e finanziario

1. L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° Agosto e si chiude il 31 Luglio dell'anno successivo.
2. E' fatto obbligo di redigere un rendiconto economico-finanziario, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 16 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) delle quote sociali
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
2. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 17-Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 18 - Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - c) libri verbali Consiglio Direttivo;
 - d) libro inventari;
 - e) registro dei Volontari.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 19 -Volontari e attività di volontariato - Risorse

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del

D.Lgs 117/17.Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

2. I volontari possono anche essere associati. La docenza può essere considerata attività di volontariato.
3. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c.5 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs117/17.

Art. 20 – Scioglimento Sede Legale

Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settancinque per cento dei presenti
Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le Disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 117/17.
In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla segreteria Nazionale

Art. 21- Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Per ogni controversia si elegge come competente il Foro di Viterbo.